



NEWS Euroconference

Edizione di lunedì 23 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Conferimento a realizzo controllato e successiva donazione nel quinquennio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rimedio al mancato o parziale versamento delle imposte
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma del reddito da lavoro autonomo
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

I rapporti brand-influencer tra erogazioni in denaro, supplied e gifted
di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding trasparente tra limiti ed opportunità
di Ennio Vial

EDITORIALI

FiscoPratico, la soluzione editoriale indispensabile per il Professionista!
di Redazione



CASI OPERATIVI

Conferimento a realizzo controllato e successiva donazione nel quinquennio

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista [scopri di più >](#)

Viene effettuato un conferimento di partecipazioni, non di controllo, ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis, Tuir, in una Srl unipersonale.

Successivamente dette quote vengono donate da parte del padre ai figli senza attendere il periodo di 5 anni (*holding period*).

Si chiede se è corretto ritenere che l'obbligo di detenzione delle quote per 5 anni, si riferisce alla detenzione da parte della conferitaria delle partecipazioni conferite e non alla detenzione delle quote della *holding* (Srl unipersonale neocostituita) che quindi verrebbe a perdere la definizione di unipersonale.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rimedio al mancato o parziale versamento delle imposte

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

[Scopri di più](#)

Lo scorso 30.8.2024, per moltissimi contribuenti, è stato l'ultimo giorno per effettuare i versamenti delle **imposte** derivanti dalle **dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2023**, con la sola applicazione della **maggiorazione** dell'0,40%.

Il versamento effettuato dal **giorno successivo** (31.8.2024) deve considerarsi **tardivo** e, conseguentemente, va **regolarizzato mediante ravvedimento operoso**, al fine di scongiurare la notifica dell'avviso bonario da **liquidazione automatica**.

Si ricorda, infatti, che l'[articolo 37, D.Lgs. 13/2024](#), alla luce della prima applicazione del concordato preventivo biennale, ha previsto, a beneficio dei **soggetti Isa**, nonché dei **contribuenti forfettari e minimi**, la possibilità di effettuare il **versamento del saldo 2023 e della prima rata dell'acconto 2024** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva entro il **31.7.2024**, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Alternativamente, in forza dell'[articolo 4, D.Lgs. 108/2024](#), il pagamento poteva essere effettuato entro il successivo **30.8.2024** con applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**.

I termini di versamento **prorogati** hanno trovato **applicazione anche**:

- per i **soggetti per i quali opera una causa di esclusione Isa**;
- per i **soggetti partecipanti** a società/enti trasparenti interessati agli Isa, quali soci di società di persone, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari, **nonché per il coniuge dell'azienda coniugale**;
- per i **soggetti** che hanno **cessato l'attività**, con conseguente chiusura della partita Iva, nel **corso del 2023**.

Laddove il pagamento delle imposte **non sia stato tempestivo o sia stato incompleto**, è opportuno rifarsi ai chiarimenti della [circolare n. 27/E/2013](#) dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, nel caso in cui il contribuente **non abbia versato alcun importo**, né entro il 31.7.2024 né entro il **30.8.2024**, il **termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme**



dovute, in sede di **ravvedimento** (parziale o meno), ma anche in sede di recupero da parte degli uffici, è la data naturale di scadenza (**termine ordinario**), ossia il **31.7.2024**.

Pertanto, in sede di ravvedimento, oramai **non può più trovare applicazione la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo**. Trova, invece, applicazione **la sanzione del 15%, ridotta a 1/9**, ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), se il ravvedimento si perfeziona entro il prossimo **29.10.2024**, ossia **nei 90 giorni**. **Decorsi i 90 giorni** si applica la sanzione del **30%**, riducibile a **1/8** o a **1/7**, a seconda che il ravvedimento intervenga **entro o oltre il termine di presentazione del modello Redditi 2025**.

Se, invece, risultano dovute **imposte maggiori** rispetto a quelle calcolate e versate nel termine lungo (30.8.2024), il **versamento non è da considerarsi tardivo tout court**, ma semplicemente **insufficiente**. **La sanzione** deve essere calcolata sulla **differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto** (imposta più maggiorazione). A detta dell'Agenzia delle entrate, “*Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente*”.

In tal caso, il **ravvedimento** va eseguito prendendo come riferimento la data del **30.8.2024**. Quindi, ad esempio, se il contribuente entro il 30.8.2024 ha erroneamente versato a titolo di saldo Ires 2023 **l'importo di 100 euro** (inclusa la maggiorazione dello 0,40%), **in luogo di 400 euro effettivamente dovuti** (inclusa la maggiorazione), il ravvedimento effettuato il **29.9.2024** deve prevedere il versamento **dei seguenti importi**:

- **300 euro di imposta e maggiorazione;**
- **la sanzione del 15% ridotta a 1/10;**
- **gli interessi legali del 2,5% annuo** da calcolare per il **periodo 31.8.2024 – 29.9.2024**.

Si noti che trova ancora applicazione la sanzione nelle misure del 30%/15% e **non nelle nuove misure più favorevoli del 25%/12,50%** modificate dal D.Lgs. 87/2024; ciò in quanto **la riduzione si applica alle violazioni commesse a partire dallo scorso 1.9.2024**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La riforma del reddito da lavoro autonomo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

L'[articolo 54, Tuir](#), che tratta la materia della **determinazione del reddito da lavoro autonomo**, è oggetto di un **profondo restyling**, in base alle nuove disposizioni inserite nel **Correttivo Ires**, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, ma ancora in attesa dal vaglio definitivo con il passaggio alle Camere; tale provvedimento **non si limita all'editing** (si passa da un unico articolo ad una serie di articoli che vanno dal 54 al 54 Octies, Tuir), ma comprende anche **diverse regole sostanziali** che intervengono, in modo particolare, sui seguenti temi:

- tassazione delle **somme erogate dal committente a fine esercizio**;
- tassazione dei **rimborsi spese**.

La tematica dei bonifici a cavallo d'anno

Un tema, che da sempre genera più di una incertezza nel determinare l'ammontare dei componenti positivi incassati dal professionista, è quello dei **bonifici ordinati verso la fine dell'esercizio dal committente** ed accreditati sul **conto corrente del professionista** percipiente **nei primi giorni dell'anno successivo**. Ipotizziamo che per una fattura di euro 1.220 sia stato ordinato il bonifico dal committente **il 30.12.2024** e che, tale somma, sia stata **accreditata sul conto corrente del professionista** il successivo **2.1.2025**. Si tratta di un **costo deducibile nel 2024**? Dal punto di vista del professionista percipiente, tale incasso deve essere tassato nel **medesimo anno in cui esso è deducibile dall'erogante**, quando quest'ultimo sia un **soggetto disciplinato dal principio di cassa**?

Sul punto, vale la pena ricordare che, nell'attuale scenario normativo, la [circolare n. 11/E/2017](#), affrontando la tematica dei **semplificati di cassa**, ha dedicato qualche **passaggio alla questione della rilevanza dei bonifici**, affermando che, da una parte, *"I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. "data disponibile")* e, dall'altra, *"Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore"*. Quindi, tornando all'esempio sopra citato avremo che, qualora l'**erogante applicasse il criterio di cassa**, la somma sarebbe **deducibile nel 2024**, mentre **per il**



professionista percipiente la **somma sarebbe tassabile nel 2025**. Sul tema, è poi intervenuta l'Agenzia delle entrate con la videoconferenza dello scorso 1.2.2024, affermando che, dal punto di vista dell'erogante, ciò che vale è la **data in cui è stato dato l'ordine di addebito**, non quella in cui si ha **l'effettivo addebito della somma** *“Analogamente, quindi, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell'effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l'ordine di pagamento alla banca.”*

Ebbene, il nuovo testo dell'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), precisa che **per le somme incassate dal professionista** nell'anno successivo a quello in cui le stesse somme sono state corrisposte dal committente, la rilevanza fiscale in capo al percipiente si ha nel momento in cui per l'erogante **si realizza l'effettuazione della ritenuta d'acconto**. Va sottolineato che **la ritenuta si intende operata**, ai sensi dell'[articolo 23, D.P.R. 600/1973](#), **all'atto del pagamento**. Ma se il pagamento si intende operato quando viene dato l'ordine di bonifico, allora in quel momento **scatta l'operazione di ritenuta** e conseguentemente, nella nuova versione dell'[articolo 54, Tuir](#), **scatta anche l'imponibilità**. Per tornare all'esempio di prima, **sia il pagamento** (e, quindi, la deduzione) **sia l'incasso** (e, quindi, la tassazione), si intendono **realizzate nel 2024**. Una **novità non di poco conto** nell'ambito della determinazione del reddito professionale, considerata anche la **frequenza delle operazioni di pagamento con mezzi diversi dal contante eseguite a fine anno**. Resta da capire come ci si deve comportare quando chi **eroga la somma non rivesta il ruolo di sostituto d'imposta come**, ad esempio, nel caso dell'erogatore **soggetto in regime forfettario**. Logica vorrebbe che si applicasse il medesimo nuovo principio statuito dall'[articolo 54, Tuir](#) (versione dopo il Correttivo Ires), ma sul punto è **opportuno attendere conferme da parte delle Entrate**.

La tematica dei rimborsi spesa

Nell'attuale disciplina dell'[articolo 54, Tuir](#), emerge che i **rimborsi per spese di trasferta** (vitto e alloggio) **sostenuti dal professionista** nell'espletamento del suo incarico **e riaddebitati analiticamente al committente**, non **soggiacciono ai limiti di deducibilità sanciti al 75%** (e con tetto massimo del 2% dell'ammontare dei compensi incassati dal professionista). Ciò non di meno, **il riaddebito costituisce un compenso tassabile** (la cui rilevanza reddituale è azzerata dalla deducibilità del costo), con il conseguente obbligo di **applicare la ritenuta d'acconto all'atto del pagamento da parte del committente**.

Nella disciplina riformulata dall'articolo 5 del Correttivo Ires viene, invece, previsto che, in linea generale, **tutte le spese sostenute dal professionista** per l'espletamento dell'incarico e riaddebitate analiticamente al committente **non costituiscono reddito per il professionista**. Dalla novità (applicabile alle spese sostenute dal 2025) consegue che, da una parte, **viene meno l'obbligo di operare la ritenuta di acconto** e, dall'altra, si avrà l'irrilevanza della **componente costo**; quindi, queste **spese sostenute** dal professionista diventano **irrilevanti**, o meglio, **indeducibili**.



Il Correttivo Ires introduce, inoltre, una interessante previsione con un nuovo articolo 54 ter Tuir, che, in deroga alla generale previsione di indeductibilità delle spese riaddebitate, statuisce, al contrario, la **deductibilità delle stesse**, laddove siano sorti dei **problemi nell'ottenere il rimborso da parte del committente**. Si tratta di una sorta di **deductibilità indiretta della perdita sul credito per il rimborso**, la cui condizione è l'avvio, da parte del committente, di una delle **procedure di risoluzione della crisi**, di cui al D.Lgs. 14/2019 (deductibilità dei rimborsi spesa dalla data in cui si è fatto ricorso alle procedure), oppure **sia rimasta infruttuosa la procedura esecutiva individuale avviata contro il committente inadempiente**.

Infine, va sottolineato che, nell'ottica di favorire il professionista, inciso dalla spese di trasferta (e per le quali egli abbia difficoltà ad ottenere il rimborso dal committente), il citato articolo 54 ter Tuir (nella sua nuova versione) prevede che, **entro un limite** di ammontare del rimborso pari a euro 2.500, **le stesse spese non rimborsate entro un anno dalla emissione della fattura sono in ogni caso deducibili**, esattamente nel periodo d'imposta in cui **scade il termine annuale** senza che il committente abbia dato **esito al rimborso**.



IVA

I rapporti brand-influencer tra erogazioni in denaro, supplied e gifted

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Master di specializzazione

Il consulente degli operatori social

Profili giuridici, tributari e previdenziali di influencer, content creator, youtuber, e-gamer

Scopri di più

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha definito, nel 2017, **l'attività di influencing marketing, come l'attività di «diffusione su blog, vlog, e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto video e commenti da parte di "bloggers" e "Influencers" (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di Follower), che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario».**

Tale attività può essere esercitata dal cd. influencer **dietro corrispettivo** stabilito in una **somma determinata o da determinarsi**.

Quid juris nell'ipotesi in cui vi sia, comunque, un vantaggio/guadagno da parte dell'influencer che, però, non consista in una somma di denaro?

Ci riferiamo alle ipotesi definite **come supplied e/o gifted**.

Va premesso che il **Codice di Autodisciplina** della Comunicazione Commerciale, emanato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, nella sua ultima edizione, in vigore dall'1.6.2023, al suo **articolo 7, stabilisce** che *“La comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile come tale. Nei mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti. Per quanto riguarda talune forme di comunicazione commerciale diffuse attraverso internet, i principali idonei accorgimenti sono indicati nel Regolamento Digital Chart.”*

Occorre ricordare che **non tutti i contenuti**, dedicati o che facciano menzione o esprimano apprezzamenti per brand, prodotti o servizi, **costituiscono comunicazione commerciale**. Commenti spontanei, opinioni, preferenze – da qualunque soggetto provengano – in quanto libera **espressione del pensiero**, non sono soggetti all'applicazione del **citato Codice**. In sostanza, le norme citate troveranno applicazione **solo quando vi è una controprestazione da parte del brand**, quando viene **erogato un compenso**, una **dazione suscettibile di valutazione**



economica per ottenere l'*endorsement*.

Il Codice non indica modalità obbligatorie per segnalare agli utenti il **fine promozionale del contenuto espresso**; tuttavia, il Giuri, nella sua decisione 4.2022 “Rouge Dior” ha specificato che “*La dicitura Thanks to non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di trasparenza*”. Conseguentemente **l'operatore social**, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di *content sharing* **deve inserire, in modo ben distinguibile, nella parte iniziale del post, la dicitura**:

“*Pubblicità /Advertising*”, o “*Promosso da ... brand/Promoted by...brand*” o

“*Sponsorizzato da...brand/Sponsored by...brand*” o “*in collaborazione con ...brand*” o

“*in partnership with ...brand*”;

e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture:

“*#Pubblicità/#Advertising*”, o

“*#Sponsorizzato da ... brand/#Sponsored by... brand*” o

“*#ad”unitamente a “#brand*”

Oltre alle citate tipologie di avvertimenti, che si riferiscono alle ipotesi in cui, come detto, l'influencer riceve **una somma per la sua attività promo-pubblicitaria**, sempre più spesso, è possibile rinvenire gli **ulteriori disclaimer**:

#suppliedby

#giftedby

L'hashtag *suppliedby* indica che un marchio o un'azienda ha **fornito contenuti o prodotti a un influencer** o un content creator **per scopi promozionali**, ma **non in cambio di un compenso economico**. L'hashtag *suppliedby* può essere utilizzato quando, ad esempio, un influencer viene **invitato a soggiornare in un hotel gratuitamente**, in cambio della pubblicazione di un **contenuto promozionale**, oppure quando **gli viene fornito un abito** per la partecipazione ad un evento.

L'hashtag *giftedby*, invece, è utilizzato per indicare che un **prodotto o un servizio è stato ricevuto gratuitamente dall'utente che condivide il post**. In questo caso, poiché si tratta di un vero regalo, l'influencer non è obbligato ad alcuna attività promo-pubblicitaria.

Per quanto riguarda l'ultima ipotesi, essa, probabilmente, **non assume rilievo dal punto di vista reddituale**; potrebbe, eventualmente, essere oggetto di attenzione, **ai fini dell'imposta sulle**



donazioni, nell'ipotesi in cui il regalo non fosse di modico valore.

Al contrario, rilievo reddituale può certamente avere il **compenso ricevuto dall'influencer sotto forma di erogazione in natura e dunque non in denaro**.

L'articolo 1, Tuir, specifica, infatti, che *“Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.”*

Per quanto riguarda, infine, l'imposta sul valore aggiunto, occorrerà, dapprima, verificare se l'attività promo-pubblicitaria indicata è **svolta con i requisiti di professionalità ed abitualità**. In tal caso, l'influencer avrà **l'obbligo di apertura della partita Iva** e di sottostare alle disposizioni previste per questa imposta. In particolare, potrebbero venire in rilievo le prescrizioni contenute nell'[articolo 11, D.P.R. 633/1972](#), titolato “Operazioni permutative e dazioni in pagamento”. Secondo tale norma, *“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente in corrispondenza delle quali sono effettuate”*. La norma fiscale, a differenza dell'istituto civilistico, prevede una **nozione di operazione permutativa** più ampia, comprendendo anche le **ipotesi di scambio di prestazioni di servizi oltre alle cessioni di beni**. Proprio con riferimento alla individuazione del valore, nell'ipotesi in cui, come in questo caso, non sia stato determinato contrattualmente un **corrispettivo in denaro**, ai sensi del comma 2, lett. d), [articolo 13, D.P.R. 633/1972](#), l'imposta dovuta sulle transazioni dovrà essere **commisurata al valore dei beni e servizi delle rispettive operazioni**. Non indifferente, infine, è il problema dell'individuazione del **momento impositivo**. Trattandosi, a nostro parere, di una **permuta tra beni e servizi**, occorrerebbe chiarire se vengono in considerazione le disposizioni relative alle **cessioni di beni o alle prestazioni di servizi**. Infatti, in base alle disposizioni generali dell'Iva, il momento impositivo relativo alla cessione dipende dalla **stipulazione dell'atto** (se bene immobile) o dalla **consegna spedizione** (se bene mobile); viceversa, per quanto concerne le **prestazioni di servizi**, il momento impositivo sorge, di regola, **all'atto del pagamento del corrispettivo**. Se la cessione del bene avviene prima della prestazione di servizi (prestazione promo-pubblicitaria), il momento impositivo dovrebbe coincidere con quello della **cessione del bene**. Un ulteriore elemento critico relativo alla fattispecie in esame è sicuramente quello relativo alla **sussistenza della territorialità**, presupposto necessario perché si possa procedere a **tassazione Iva**. Non va, infatti, dimenticato che, affinché l'operazione (in questo caso ben due trattandosi di permuta) sia **rilevante ai fini Iva**, occorre che essa **possa considerarsi effettuata nel territorio dello Stato**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding trasparente tra limiti ed opportunità

di Ennio Vial

OneDay Master

Conferimento di partecipazioni e le opportunità della holding

Scopri di più

Le società di capitali possono scegliere, nel rispetto di precise condizioni, di far **tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci** per “trasparenza”, adottando, quindi, lo stesso sistema previsto per le **società di persone**.

Da ciò consegue che il regime della c.d. **piccola trasparenza** ([articolo 116, Tuir](#)) **può essere valutato anche per la holding srl**.

Ovviamente, **se la holding è una snc o una sas** la questione non si pone, in quanto **la trasparenza opera direttamente come unico regime ammesso**.

Analogamente, **il problema non si pone se la holding è una società semplice**. In questo caso, sul presupposto che i soci della società semplice siano **persone fisiche che operano come privati**, **le società di capitali sottostanti opereranno la ritenuta del 26% alla fonte**.

Tornando, tuttavia, al caso della holding srl, generalmente, la **trasparenza fiscale è un'opzione non gradita**, in quanto fa **svanire il beneficio della tassazione dei dividendi sul 5% del loro ammontare e toglie alla holding il suo ruolo di smistamento della liquidità del gruppo**. La holding, infatti, di norma, acquisisce liquidità dalle **società partecipate che distribuiscono dividendi e finanzia le società che necessitano di risorse**.

La trasparenza è, altresì, **incompatibile con il consolidato fiscale**, che meglio si adatta come **regime ai gruppi societari**.

Ovviamente, se la *holding srl esercita l'opzione per la trasparenza*, nel momento in cui i dividendi giungono al vertice della catena, la trasparenza determina che gli stessi **sono assoggettati a tassazione in capo ai soci**, indipendentemente dalla percezione del reddito da parte di questi ed in proporzione alla **propria quota di partecipazione agli utili**.

In buona sostanza, la trasparenza consente di **trasformare la tassazione del 26% sui dividendi in tassazione irpef progressiva**. La pressione fiscale potrebbe, in prima battuta, aumentare (non si dimentichino le addizionali regionali e comunali). Tuttavia, la tassazione Irpef consentirebbe



al socio quantomeno di **poter scomputare dal reddito gli oneri detraibili e deducibili**.

L'[articolo 116, Tuir](#), prevede che *“l’opzione di cui all’articolo 115 [trasparenza fiscale] può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”*.

Le condizioni preclusive all’applicazione dell'[articolo 116, Tuir](#), in quanto trattasi di **requisiti necessari solo per la trasparenza di cui all’articolo 115, Tuir**, sono la qualifica di società di capitali in capo al socio e la **partecipazione agli utili dal 10% al 50%**.

Il limite costituito dalla soglia del fatturato potrebbe risultare un **problema per le società operative**, ma verosimilmente **non per la holding**.

Per ovviare al rischio che optando per la trasparenza i dividendi siano tassati in capo al socio della holding solo sul 5% del loro ammontare, pur trattandosi di una persona fisica, **soccorre il successivo comma 2 del citato articolo 116, Tuir**, secondo cui *“Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59”*.

In sostanza, **sotto il profilo dei dividendi**, la società trasparente è **equiparata ad una società commerciale di persone**.

Questa disposizione pare, tuttavia, in apparente contrasto con le disposizioni attuative del **regime di trasparenza fiscale**, ossia con il D.M. 23.4.2004.

L’articolo 14, comma 3, D.M. 23.4.2004, prevede che *“l’opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’art. 87 del testo unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo”*.

Invero, questa apparente contraddizione può banalmente trovare giustificazione nel fatto che inizialmente **era preclusa la trasparenza** in caso di partecipazione in società pex, ma la questione è stata **successivamente risolta con il decreto Bersani** che ha modificato l'[articolo 116, Tuir](#).

Come chiarito al punto 30 della [circolare n. 28/E/2006](#), l’articolo 36, comma 16, apporta alcune modifiche all'[articolo 116, Tuir](#), che disciplina il **regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale**.

La lettera a) modifica il comma 1 dell'[articolo 116, Tuir](#), **eliminando la specifica causa di inapplicabilità o di esclusione dal regime**, consistente nel **possesso o acquisto di partecipazioni**



che si qualificano **per la participation exemption**.

Le predette cause di inapplicabilità o esclusione del regime, avevano la **funzione di evitare che soci persone fisiche fruissero del regime agevolato** di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni **riservato alle sole società di capitali**. Tali limitazioni, alla luce delle modifiche apportate dal medesimo comma in esame e di seguito descritte, **non trovano ora più giustificazione**.

La lettera b), del comma 16, in commento stabilisce che, **per le società in regime di trasparenza**, gli utili percepiti, di cui all'[articolo 89, Tuir](#), e le plusvalenze realizzate, di cui all'[articolo 87, Tuir](#), concorrono a formare il reddito nella **misura del 40% prevista per i soggetti Irpef**, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, e dell'articolo 59.


Con il decreto Bersani non si è pensato di rettificare l'articolo 14 del decreto attuativo che, ovviamente, deve **ritenersi superato**, alla luce del nuovo disposto normativo.



EDITORIALI

FiscoPratico, la soluzione editoriale indispensabile per il Professionista!

di Redazione



Nel panorama attuale, caratterizzato da normative fiscali complesse e in continua evoluzione, i professionisti del settore devono poter contare su strumenti affidabili e aggiornati per affrontare ogni sfida operativa. **FiscoPratico, la piattaforma editoriale di Euroconference integrata con l'Intelligenza Artificiale**, è la risposta a questa esigenza, fornendo una soluzione innovativa e completa per commercialisti, revisori contabili e consulenti fiscali.

Pensata per supportare i professionisti nella gestione quotidiana di adempimenti e scadenze, FiscoPratico si distingue per la sua capacità di offrire un'integrazione unica tra aggiornamento normativo, approfondimenti operativi e strumenti di supporto. Grazie al contributo del Comitato Scientifico di Euroconference, **la piattaforma fornisce contenuti autorevoli** e specifici, organizzati in schede pratiche, commenti e documentazione ufficiale. Questo approccio garantisce un rapido accesso a informazioni fondamentali per affrontare con sicurezza le sfide del lavoro quotidiano.

Una delle innovazioni più significative di FiscoPratico è l'**integrazione con l'Intelligenza Artificiale**, che funge da **"consulente di studio"** virtuale. Il motore di ricerca avanzato permette di ottenere **risposte immediate e precise, basate su contenuti certificati**. Questo strumento consente ai professionisti di risparmiare tempo nella ricerca delle informazioni, aumentando la competitività dello studio e migliorando il servizio di consulenza offerto ai clienti.

FiscoPratico non si limita a fornire aggiornamenti normativi, ma è un sistema completo per gestire ogni aspetto dell'attività fiscale. Il calendario delle scadenze normative, per esempio, è corredata da esempi e formulari che semplificano le operazioni contabili, mentre le guide pratiche approfondiscono casi operativi e offrono soluzioni alle problematiche più frequenti?.

Oltre alla potenza del motore di ricerca basato su AI, FiscoPratico offre una navigazione semplice e intuitiva, con la possibilità di salvare ricerche e preferiti. I professionisti possono accedere in tempo reale a news di settore e visionare le sessioni di aggiornamento di *Euroconference in Diretta*, appuntamenti quindinali che permettono di restare sempre al passo con le novità legislative e pratiche.



FiscoPratico rappresenta oggi una delle risorse più avanzate nel campo dell'editoria fiscale. La sua **capacità di unire contenuti autorevoli, tecnologia avanzata e una profonda comprensione delle esigenze dei professionisti fiscali** lo rende uno strumento imprescindibile per chiunque operi in questo settore.

Il **webinar di presentazione del prodotto si terrà il 3 ottobre** in *live-streaming*, dalle 11:00 alle 11:30. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la piattaforma editoriale di FiscoPratico, scoprire l'integrazione con l'Intelligenza Artificiale e vedere applicazioni pratiche e casi d'uso concreti.

Per partecipare gratuitamente all'evento [cliccare qui >>](#)